

L.R. 9 maggio 2017, n. 16 (1).

**Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime.
Modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della L.R. n. 17/2005.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 9 maggio 2017, n. 44.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

**Art. 1 Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 17/2005.
In vigore dal 10 maggio 2017**

1. Alla fine del comma 5 dell'*articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17* (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 7 (Mantenimento annuale delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari. Modifiche alla L.R. n. 17/2005), è aggiunto il seguente periodo: "nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con Delib.C.R. n. 300 del 22 aprile 2013".

2. Al comma 5-bis dell'articolo 9 della L.R. n. 17/2005, introdotto dall'articolo 1 della L.R. n. 7/2017, dopo le parole "vengano acquisiti" sono inserite le seguenti: "l'autorizzazione paesaggistica di cui all'*articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al *decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31* (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché".

3. Il comma 5-quater dell'articolo 9 della L.R. n. 17/2005, introdotto dall'articolo 1 della L.R. n. 7/2017, è abrogato.

**Art. 2 Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. n. 17/2005.
In vigore dal 10 maggio 2017**

1. L'articolo 14 della L.R. n. 17/2005 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Norme di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:

a) concessioni demaniali marittime stagionali:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'*articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1* (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'*articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004*, al *D.P.R. n. 31/2017* nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

c) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione."

Art. 3 Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 17/2005. In vigore dal 10 maggio 2017

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della L.R. n. 17/2005 è aggiunto il seguente:

3-bis. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza

pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'*articolo 12 della direttiva 2006/123/CE*, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, (Codice degli appalti), in quanto applicabile.

**Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria.
In vigore dal 10 maggio 2017**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5 Entrata in vigore.
In vigore dal 10 maggio 2017**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
